



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 32 DEL 26/09/2024

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' SITUATE IN ZONE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI".

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala consiliare "Fossati" presso l'Ex Palazzo Comunale, in Largo Matteotti n° 7, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTE			Presente	Assente
1.	CHIMINI CHIARA	Sindaco	X	
2.	CAMPANARDI ALESSIO	Consigliere	X	
3.	GOI VITTORIA	Vice Sindaco	X	
4.	CALDANA DOMENICO	Consigliere	X	
5.	BOMBARDIERI MONICA	Consigliere	X	
6.	CHIMINI GABRIELE	Consigliere	X	
7.	TALLON CINZIA	Consigliere	X	
8.	LANFRANCHI IOLANDA	Consigliere	X	
9.	BENEDETTI ERMANNO	Consigliere	X	
10.	ANDREOLI ANDREA	Consigliere		X
11.	FRANCHINI GIULIA	Consigliere	X	
12.	BASILE MARCO	Consigliere	X	
Totale			11	1

Assiste il Segretario Generale Dott. **SERAFINI LUCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, signora **TALLON CINZIA**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

N. 32/C.C. del 26/09/2024

OGGETTO: AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' SITUATE IN ZONE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI" approvato con D.C.C. n. 13 del 28/03/2023;

Visti:

- l'art. 1 comma 86 della Legge 549/1995 che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare agevolazioni sui tributi di propria competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi;
- l'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 in base al quale le ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659 lett. da a) ad e) della L. 147/2013 possono essere disposte attraverso apposite autorizzazioni di spesa a carico del bilancio comunale e non del Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene opportuno prevedere alcune misure atte a salvaguardare ed incentivare situazioni considerate meritevoli di tutela nell'attuale contesto socio-economico e territoriale, e connesse all'impatto che i cantieri avviati per l'esecuzione di opere pubbliche di durata non inferiore a 6 mesi, possono determinare sulle **attività commerciali ed artigianali di vicinato, pubblici esercizi e studi professionali** che si affacciano sull'area preclusa dal cantiere medesimo in termini di limitazione al traffico veicolare, di limitazione all'accessibilità pedonale, nonché di riduzione della visibilità commerciale;

Ritenuto opportuno introdurre la predetta previsione in ambito TARI, al fine di consentire l'applicazione dell'esenzione quando si verifica la fattispecie individuata nella norma richiamata, integrando l'articolo 27 recante "Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza non domestica", con l'aggiunta del comma 10, come segue:

10. *"Sono esentate dal pagamento della TARI, per un importo pari al 100% della parte variabile, fino ad un ammontare individuale massimo di € 4.000,00, su base annua, le utenze non domestiche quali **attività commerciali ed artigianali di vicinato, pubblici esercizi e studi professionali** in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di durata superiore a sei mesi.*

Le misure agevolative trovano applicazione a decorrere dal 2024 sui cantieri ultra-semestrali che siano iniziati nel 2023 e a regime per gli anni successivi e si cumulano ad altre esenzioni, fino a un massimo dell'80% sul totale della tariffa come stabilito dall'art.33 c. 4 del presente regolamento.

Possono godere dell'esenzione le attività citate la cui sede operativa si affacci, con principale punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del traffico a causa dell'apertura dei cantieri.

Le aree saranno individuate con specifici provvedimenti della giunta, tenuto conto delle ordinanze di chiusura delle strade.

Le esenzioni Tari sono applicate alla prima scadenza utile o in sede di saldo,

direttamente negli avvisi di pagamento con ricalcolo della bollettazione.

La copertura del minor gettito deve essere assicurata con apposite risorse di bilancio e non del Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti.”

Preso atto che il minor gettito derivante dall'applicazione del presente provvedimento sarà definito e finanziato di volta in volta con distinti e successivi provvedimenti, contestualmente all'approvazione degli specifici progetti o delle eventuali proroghe, tenuto conto del cronoprogramma dei lavori; nel caso di lavori pubblici o di pubblico interesse non comunali, il Comune segnalerà, in sede di Conferenza di Servizi e/o di Accordo/Convenzione, la necessità di prevedere le risorse necessarie all'applicazione del presente provvedimento, ove ne sussistano i presupposti;

Ritenuto di stabilire che nei capitolati di appalto per i lavori pubblici siano previsti, in caso di ritardata ultimazione dei lavori imputabile all'appaltatore, oltre alle penali ordinariamente previste, gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dagli indennizzi di cui sopra, calcolati con le modalità stabilite dalla presente deliberazione;

Dato atto che, in fase di prima applicazione, per le opere iniziate in anni precedenti e terminate nel 2024 le risorse necessarie saranno reperite a bilancio 2024-2026;

Richiamato l'articolo 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in generale;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'adozione dei regolamenti comunali;

Dato atto che il presente provvedimento, tenuto conto dei riflessi diretti ed indiretti sul patrimonio dell'Ente, è coerente con le previsioni del Bilancio 2024-2026;

Visto il parere del Revisore dei conti dell'Ente, allegato a questo provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione allegato al presente provvedimento;

Con voti favorevoli n° 11 (undici), resi all'unanimità da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

Per le ragioni specificate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1. **di introdurre** le misure agevolative descritte in premessa, atte a salvaguardare ed incentivare situazioni considerate meritevoli di tutela nell'attuale contesto socio-economico e territoriale, e connesse all'impatto che i cantieri avviati per l'esecuzione di opere pubbliche di durata non inferiore a 6 mesi, possono determinare sulle **attività commerciali ed artigianali di vicinato, pubblici esercizi e studi professionali**, che si affacciano sull'area preclusa dal cantiere medesimo in termini di limitazione al traffico veicolare, di limitazione all'accessibilità pedonale, nonché di riduzione della visibilità commerciale;
2. **di dare atto** che le misure agevolative trovano applicazione a decorrere dall'1/1/2024 sui cantieri ultra-semestrali che siano iniziati nel 2023 e a regime per gli anni successivi.
3. **di integrare** l'articolo 27 recante "Riduzioni correlate alla situazione dell'utenza non domestica", con l'aggiunta del comma 10, come segue:

*"Sono esentate dal pagamento della TARI, per un importo pari al 100% della parte variabile, fino ad un ammontare individuale massimo di € 4.000,00, su base annua, le utenze non domestiche quali **attività commerciali ed artigianali di vicinato, pubblici esercizi e studi professionali** in regola con i pagamenti pregressi, collocate in vie o piazze direttamente interessate da aree di cantiere per lavori pubblici che implicino la limitazione all'accessibilità dell'area o la preclusione al traffico veicolare o pedonale di*

durata superiore a sei mesi.

Le misure agevolative trovano applicazione a decorrere dal 2024 sui cantieri ultra-semestrali che siano iniziati nel 2023 e a regime per gli anni successivi e si cumulano ad altre esenzioni, fino a un massimo dell'80% sul totale della tariffa come stabilito dall'art.33 c. 4 del presente regolamento.

Possono godere dell'esenzione le attività citate la cui sede operativa si affacci, con principale punto di accesso della clientela, sulla strada/piazza direttamente interessata da limitazioni del traffico a causa dell'apertura dei cantieri.

Le aree saranno individuate con specifici provvedimenti della giunta, tenuto conto delle ordinanze di chiusura delle strade.

Le esenzioni Tari sono applicate alla prima scadenza utile o in sede di saldo, direttamente negli avvisi di pagamento con ricalcolo della bollettazione.

La copertura del minor gettito deve essere assicurata con apposite risorse di bilancio e non del Piano Economico finanziario del servizio gestione rifiuti."

4. **di approvare** il "Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI", nel testo aggiornato alle modifiche approvate, di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di dare atto che** il presente provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2024;
6. **di dare atto che**, in fase di prima applicazione, per le opere iniziate nel 2023 e terminate nel 2024 le risorse necessarie saranno reperite a bilancio 2024-2026;
7. **di dare atto che** il minor gettito derivante dall'applicazione del presente provvedimento sarà definito e finanziato, di volta in volta, con distinti e successivi provvedimenti, contestualmente all'approvazione degli specifici progetti o delle eventuali proroghe, tenuto conto del cronoprogramma dei lavori; nel caso di lavori pubblici o di pubblico interesse non comunali, il Comune segnalerà, in sede di Conferenza di Servizi e/o di Accordo/Convenzione, la necessità di prevedere le risorse necessarie all'applicazione del presente provvedimento, ove ne sussistano i presupposti;
8. **di stabilire che** nei capitolati di appalto per i lavori pubblici siano previsti, in caso di ritardata ultimazione dei lavori imputabile all'appaltatore, oltre alle penali ordinariamente previste, gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dagli indennizzi di cui sopra, calcolati con le modalità stabilite dalla presente deliberazione;
9. **di provvedere ad inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.Lgs 360/98;
10. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato, nonché all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 11 (undici), resi all'unanimità da n° 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente

DELIBERA

Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire eventuali ricalcoli della bollettazione ordinaria.

Il Segretario Generale
(Dott. SERAFINI LUCA)

Il Presidente
(TALLON CINZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)